

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Denominato libero consorzio comunale)



SETTORE VII
PROTEZIONE CIVILE-AMBIENTE E MANUTENZIONI

R.O. N. 245

del 27-08-2024

IL SINDACO

Oggetto: Ordinanza di messa in sicurezza fabbricato in rovina sito in Via [redacted]
Pericolo pubblica e privata incolumità.

PREMESSO che l'art.54, comma 4 del Dlgs n.267/2000 (Tuel) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Vista la relazione di sopralluogo del 13/05/2024 prot.19583, redatta dal Responsabile del Responsabile del Servizio di Protezione Civile dal quale si evince che :

- a seguito nota prot.15669 del 20/04/204 del Comando VVUU , avente ad oggetto "fabbricato in rovina sito in Via Marina", mediante il sopraccitato sopralluogo si conferma quanto lamentato nella suddetta nota. L'immobile è annotato al NCEU di Scicli al foglio138 p.lla 87 in ditta:

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

Ravvisata la necessità di tutelare l'incolumità pubblica e privata stante il permanere del potenziale pericolo di crollo dell'immobile.

Visto l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e S.M.I ;

Visto l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112 ;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 ;

ORDINA

alla ditta proprietaria dell'immobile in argomento:

- [redacted]
- [redacted]
- [redacted]

Di provvedere ed eseguire immediatamente e comunque entro gg. 20 dalla notifica della presente provvedimento quanto segue:

Lavori di messa in sicurezza dell'immobile identificato al fg.138 p.lla 87 mediante manutenzione e consolidamento dello stesso . Tutti i lavori di messa in sicurezza dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un tecnico abilitato ed infine il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza e quant'altro il caso richiede per tutelare la pubblica incolumità.-

La presente ordinanza, non esime la ditta sopraccitata dalla regolarizzazione della pratica di occupazione suolo pubblico e di altri eventuali permessi e/o autorizzazioni necessari ad eseguire detti lavori.

PREAVVERTE

che l'inosservanza di cui sopra è soggetta a sanzione amministrativa nei confronti dei proprietari ai sensi del comma 1 dell'art.677 del Codice Penale, il quale testualmente recita " *il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio e della costruzione , il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 ad euro 929* ";

- che , in caso di constatata inosservanza a quanto disposto dal presente provvedimento, i lavori verranno eseguiti d'ufficio a cura del Servizio di Protezione Civile di questa Amministrazione Civica, senza ulteriore comunicazione ai proprietari, e il Dirigente del Settore VII Protezione Civile, Ambiente e Manutenzioni provvederà al recupero coattivo delle spese interamente sostenute in danno dei proprietari inadempienti;
- che il Corpo di Polizia Locale provvederà invece in caso di mancata ottemperanza, all'inoltro alla Procura della Repubblica di Ragusa di specifica notizia di reato ai sensi dell'art.650 del Codice Penale a carico degli inadempienti;
- che eventuali danni a persone o cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei destinatari del presente atto che ne risponderanno in via civile, penale e amministrativa.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune previa cancellazione dei dati sensibili e notificata per il tramite Settore I Affari Generali a :

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

- che copia della presente ordinanza venga trasmessa, alla Prefettura di Ragusa, al Corpo di Polizia Municipale del Comune di Scicli ed al Responsabile del Servizio di Protezione Civile, per gli adempimenti di competenza;

COMUNICA

a norma dell'art.3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n.241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni dalla medesima data.

Che ogni ulteriore informazione al riguardo potrà essere richiesta al Geom.Spataro Giovanni Responsabile dell'Ufficio Difesa del Suolo e dell'Abitato, al quale le SS.LL. potranno rivolgersi recandosi presso l'Ufficio di Protezione Civile situato in Viale del Lavoro ,1 in c.da Zagarone.

IL TITOLARE DI E.Q. SETTORE VII

Geom. Vasile Sebastiano



IL SINDACO

Geom. Mario Marino